

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132); considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009; preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009; premesso che vanno ribadite la centralità formativa dell'istituto di apprendistato e la sua diversità rispetto alla metodologia di insegnamento in alternanza scuola-lavoro, dato che l'alternanza scuola-lavoro trova proprio nell'apprendistato il suo luogo formativo più naturale e sistematico, in particolare per il primo livello (qualifiche) e il terzo livello (dottorati); considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo; tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti senza riduzione di orario per le classi già avviate; apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
- 2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
- 3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo, con particolare riferimento all'introduzione delle scienze al primo biennio e all'ulteriore rafforzamento, ove necessario, della matematica e della lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;
- 4) si ritiene altresì necessario, inoltre, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, prevedere una migliore definizione dei quadri orari e dei profili relativamente al liceo delle scienze umane, al fine di delineare con maggiore nettezza tanto il percorso di studi del liceo delle scienze umane quanto la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle discipline caratterizzanti e

ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica e economica;

- 5) con riferimento al liceo scientifico si considera necessario modificare l'opzione tecnologica che così come formulata, anche dal punto di vista nominale sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica senza distinguersi da questa, prevedendo di conseguenza una opzione scientifico-informatica nel liceo scientifico che tenga conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;
- 6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione del rapporto tra profili e quadri orari per verificare puntualmente la loro congruenza, anche a seguito della verifica di cui alla condizione n. 2 e 3 del presente parere e una riformulazione eventuale dei profili a seguito delle modifiche apportate;
- 7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;
- 8) sempre in riferimento al liceo musicale e coreutico, appare necessario privilegiare la scelta per l'attivazione delle sezioni previste attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera g della medesima legge 508/1999, nelle more del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del riordino del settore, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici e la possibilità di accesso nell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e di integrarla con la tradizione liceale;
- 9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni di liceo musicale e 10 sezioni di liceo coreutica;
- 10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, anche tenendo conto dell'esigenza di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
- 11) appare necessario prevedere all'articolo 3, comma 3, in aggiunta alla riorganizzazione delle sezioni liceali già indicate, anche una ulteriore sezione di liceo sportivo da realizzare con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 400 e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente decreto;
- 12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atti nei nuovi ordinamenti.

e con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 2, c. 3, appare opportuno prevedere il riferimento corretto all'articolo 13, c. 11, lettera a), e non all'articolo 13, c. 9, lettera a);
- 2) all'articolo 10, c. 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare l'espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;
- 3) all'articolo 11, c. 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
- 4) all'articolo 12, c. 2, si ritiene opportuno inoltre precisare il riferimento alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, c. 11, lettera a) e non al c. 10 del medesimo articolo;
- 5) all'articolo 13, c. 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'all. L;
- 6) al c. 9 del medesimo articolo 13, si riterrebbe opportuno correggere il riferimento legislativo alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non «1981»;
- 7) al c. 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo

l'emanazione del decreto ministeriale previsto, correggendo altresì al c. 6 del medesimo articolo, con il riferimento «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» quello attualmente previsto come n. 186;

8) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

9) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente;

10) si valuti infine l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato e altresì di definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello dell'autonomia per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.